



TRIBUNALE DI UDINE

Il Giudice, dott.ssa Alessia Bisceglia,
nel procedimento sub 5406/16 RACC;

considerato che [REDACTED] S.r.l. ha chiesto la pronuncia del provvedimento ex art. 700 c.p.c. contro Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per ottenere l'ordine di immediata cancellazione della segnalazione a "sofferenza" alla Centrale rischi della Banca d'Italia operata in danno della [REDACTED] S.r.l. da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 07.09.16;

considerato che parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda;

ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* rispetto alla tutela invocata.

Infatti, da un lato, il Giudice condivide la giurisprudenza di merito secondo cui, in base all'art. 125 c. 3 TUB ed alla Circolare 139/91 della Banca d'Italia (capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5), la banca deve preavvertire il cliente prima di procedere con la segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e ciò anche se si tratta di cliente non consumatore (ad es. cfr. Trib. Asti dd. 25.06.15, Trib. Como dd. 10.10.16, Trib. Verona dd. 17.05.14, Trib. Locri dd. 12.04.16; Trib. Foggia dd. 15.11.14). Pure nella sentenza segnalata da parte resistente (Trib. Napoli

Nord dd. 16.04.15) si legge espressamente che l'obbligo di preavviso al cliente non consumatore esiste nei casi di crediti c.d. "a sofferenza" (come quello per cui è causa), giustificandosi il preavviso in ragione del fatto che la banca è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale (e non vincolata) sulla complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo la segnalazione scaturire automaticamente da un mero ritardo del cliente. Si è, quindi, motivato nella giurisprudenza sopra citata che l'informativa non può che essere intesa come preventiva, essendo finalizzata a consentire al cliente anche di approntare i possibili rimedi in vista del rientro dalla propria obbligazione (cfr. anche, benchè con motivazione a contrario, cfr. Trib. Monza dd. 9.6.2014, mentre in senso conforme Trib. Verona dd. 07.07.14). Quanto alla pronuncia dell'ABF di Napoli dd. 09.04.14, anch'essa citata da parte resistente, basti osservare come la stessa si basi sull'interpretazione letterale del solo art. 125 c. 3 TUB.

Dall'altro lato, nel caso concreto, risulta provato documentalmente che la Banca resistente ha segnalato [REDACTED] S.r.l. "a sofferenza" alla Centrale rischi della Banca d'Italia il 07.09.16 (doc. 4 di parte ricorrente), mentre la comunicazione della segnalazione a [REDACTED] s.r.l. è di data successiva (09.09.16, con ricevuta dd. 19.09.16, cfr. doc. 5 e 6 di parte ricorrente). Né può ritenersi utile preavviso il doc. 1 depositato da parte resistente, trattandosi di mero "sollecito" di pagamento, senza avviso della eventuale segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia.

Peraltra, nella comunicazione della segnalazione a [REDACTED] s.r.l. dd. 09.09.16 non vi è traccia della valutazione complessiva della situazione finanziaria della società ricorrente che la Banca avrebbe dovuto effettuare prima della segnalazione (cfr. Cass. 15609/14). Gli unici documenti, antecedenti alla segnalazione (il già citato doc. 1 di parte resistente dd. 23.09.15 dove si lamenta, in due righe, uno sconfinamento di €. 16.588,43 e il doc. 2 dd. 31.05.16 di parte ricorrente dove viene segnalata l'esposizione per €. 53.718,61, chiedendo il pagamento), danno conto solo dell'inadempimento che, tuttavia, la normativa citata non ritiene sufficiente per la segnalazione (cfr. 139/91 della Banca d'Italia capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 secondo cui "...l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore..."). Anche le due missive della resistente, successive alla segnalazione, non danno conto, al di là

dell'inadempimento e del tempo trascorso (cfr. doc. 2 e 3 di parte resistente), di quale sia la valutazione complessiva della situazione finanziaria della società ricorrente (la quale ha pure documentato di intrattenere regolari rapporti con altre banche, cfr. doc. 9 e 10 della ricorrente) che la Banca avrebbe fatto prima di effettuare la segnalazione (altrettanto laconica, sul punto, è la comparsa di costituzione);

ritenuto sussistente pure il *periculum in mora*.

Invero, osserva il Giudice - essendo notorio ed evidenziato da autorevole dottrina - che l'effetto principale della comunicazione alla Centrale Rischi consiste nella segnalazione dell'impresa come inaffidabile per l'intero sistema creditizio, con la conseguenza per il "segnalato" della possibilità di vedersi esigere un rientro immediato dagli affidamenti già concessi oppure una revoca degli stessi con evidente difficoltà per il medesimo di ottenere nuovi finanziamenti, comportando l'impossibilità di continuare ad operare sul mercato. Si richiama anche la sentenza del Tribunale Enna del 15.10.15 solo perché riassume l'attuale prevalente giurisprudenza di merito secondo cui "...in ipotesi di illegittima segnalazione di uno stato di sofferenza alla Centrale Rischi, i caratteri della gravità e della irreparabilità del danno richiesti ai fini della tutela d'urgenza possono ritenersi sussistenti in re ipsa, per il solo fatto dell'avvenuta segnalazione, considerato che dalla segnalazione alla centr. le deriva un serio e concreto pericolo, imminente ed irreparabile, di danno: a) all'immagine imprenditoriale-professionale dell'azienda (cfr. Trib. Roma 22.02.2012), b) all'esercizio dell'azienda in termini di ridotta capacità di accesso al credito, dal momento che il soggetto "segnalato" viene percepito come "persona in stato di quasi insolvenza", con conseguente restrizione nell'accesso al credito e pericolo per il regolare svolgimento dell'impresa (cfr. Trib. Nocera cit.; Trib. S. Maria C.V. cit.; Trib. Matera cit. "Il periculum in mora è ravvisabile nella irreversibilità degli effetti connessi alla conseguente restrizione creditizia, non ristorabili con un risarcimento per equivalente").

Nel caso concreto, addirittura, parte ricorrente ha documentalmente dimostrato (per quanto dopo la fissazione dell'udienza di comparizione, ma comunque prima dell'udienza del 09.01.17) che Banca Medio Credito in data 07.12.16 ha già chiesto informazioni a [REDACTED] S.r.l. proprio circa la segnalazione "a sofferenza" per cui è processo (cfr. doc. depositato da parte ricorrente in telematico il 04.1.17);

ritenuto, in ragione della soccombenza, di dover porre a carico di parte resistente le spese di lite liquidate in dispositivo [REDACTED]; visti gli artt. 669-sexies, 669-octies e 700 c.p.c.;

P.Q.M.

ordina a Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante, l'immediata revoca della segnalazione a "sofferenza" alla Centrale rischi della Banca d'Italia operata in danno della [REDACTED] S.r.l. in data 07.09.16;

condanna Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante, alla rifusione, in favore di [REDACTED] S.r.l., in persona dell'amministratore del legale rappresentante, delle spese di lite che vengono liquidate in €. 1.823,00 per compensi, €. 286,00 per anticipazioni, oltre a spese generali (15%), Cassa e IVA se dovute per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Udine, 18.01.17

Il giudice designato
dott.ssa Alessia Bisceglia